

BOLLETTINO



UFFICIALE

NOV 17  
CCP

**DELLA REPUBBLICA SOMALA**

ANNO IV

Mogadiscio 15 Marzo 1964

Suppl. N. 2 al N. 3

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

**SOMMARIO**

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E DECRETI**

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1964, n. 2: *Disciplina e controllo delle operazioni economiche con l'estero.*

Pag. 267

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 Marzo 1964, N. 2.

Disciplina e controllo delle operazioni economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 63 della Costituzione;

RITENUTA l'urgente necessità di unificare la legislazione della Repubblica in materia di disciplina e controllo delle operazioni economiche con l'estero, e di renderla più consona alle attuali esigenze del Paese;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per l'Industria ed il Commercio;

DECRETA:

### TITOLO I.

### NORME GENERALI

Art. 1.

*(Competenza del Ministero dell'Industria e Commercio).*

La disciplina ed il controllo delle operazioni economiche con l'estero, di cui al presente Decreto-Legge e alle relative norme integrative e regolamentari, è di competenza del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 2.

*(Restrizioni).*

1. Le operazioni economiche con l'estero, comprensive di:
  - a) negoziazioni in merci, servizi e capitali, pagamenti ed altre operazioni economiche con Paesi stranieri;
  - b) compravendita in oro, ed in altre attività sull'estero, tra residenti nella Repubblica Somala;

sono soggette alle restrizioni contenute nel presente Decreto-Legge e nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 32 e 33.

2. Le operazioni economiche con l'estero possono essere limitate, o vietate, allo scopo di:

- a) salvaguardare la sicurezza della Repubblica Somala;
- b) proteggere la bilancia dei pagamenti e lo sviluppo delle risorse agricole, commerciali e industriali della Repubblica;
- c) prevenire maggiori ostacoli alla cooperazione pacifica ed amichevole tra gli Stati;
- d) assicurare l'applicazione di provvedimenti legali di Istituti o di Organizzazioni internazionali, di cui la Somalia fa parte, nonché di accordi internazionali multilaterali, sottoscritti dalla Repubblica Somala.

3. Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere contenute, sia nella loro natura che nel loro scopo, a ciò che è necessario per realizzare quanto in detto comma previsto. Esse devono arrecare il minimo intralcio possibile alle attività economiche private.

4. Le limitazioni devono essere diminuite, o completamente rimosse, non appena i motivi che hanno giustificato la loro imposizione siano superati.

5. Nei limiti di applicazione del presente Decreto-Legge, può essere disposto, con norme regolamentari o integrative, che determinate operazioni economiche con l'estero ed altri atti ad esse connessi:

- a) siano subordinati al rilascio di licenze o di altra autorizzazione,
- b) ovvero, siano vietati in modo assoluto.

#### Art. 3.

##### *(Registrazione degli operatori con l'estero).*

1. Le operazioni commerciali con l'estero, ed i servizi connessi, possono essere effettuati in Somalia da residenti che siano a tal uopo registrati presso il Ministero dell'Industria e Commercio.

2. Le operazioni di cui sopra possono anche essere effettuate da non-residenti di nazionalità somala e da persone giuridiche aventi la propria sede principale o la propria direzione in un Paese straniero, sempre che essi siano a tal uopo registrati presso il Ministero dell'Industria e Commercio.

#### Art. 4.

##### *(Esenzione della Banca Nazionale Somala).*

Le limitazioni ed i divieti contenuti nel presente Decreto-Legge nonché nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 32 e 33, non si applicano alle operazioni effettuate dalla Banca Nazionale Somala, nei limiti delle competenze di cui alla Legge istitutiva della Banca, ovvero in relazione alla Banca stessa.

Art. 5.

*(Licenze).*

1. Le licenze possono essere generali o individuali. Esse possono essere limitate nel tempo, o sottoposte a clausole condizionali, od anche a riserva di revoca, ove ciò sia necessario per salvaguardare il pubblico benessere.
2. Le licenze possono essere usate per il solo scopo per il quale sono state rilasciate. Esse non sono trasferibili.
3. Una licenza può essere revocata:
  - a) se è stata rilasciata con riserva di revoca;
  - b) se il titolare della licenza si rende inadempiente agli obblighi in essa previsti;
  - c) se la licenza risulta ottenuta con frode, o con altri mezzi illeciti, o a titolo di trasferimento.
4. Le licenze e le altre forme di autorizzazione previste nel presente Decreto-Legge e nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 32 e 33, sono rilasciate rispettivamente:
  - a) dal Ministero dell'Industria e Commercio, per quanto riguarda il commercio con l'estero (importazioni, esportazioni, operazioni di transito e riesportazioni di beni o servizi);
  - b) dalla Banca Nazionale Somala per quanto riguarda i movimenti di capitale, i pagamenti e le compravendite in oro od attività sull'estero, a norma di regolamento.

Art. 6.

*(Invalidità legale).*

1. I negozi giuridici relativi a materie nelle quali è necessaria una autorizzazione o una licenza si intendono condizionati al rilascio della autorizzazione o della licenza, ed hanno efficacia a decorrere dal giorno di tale rilascio.
2. Se l'adempimento di un debitore è condizionato al rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, la relativa esecuzione non può essere effettuata, nemmeno in base a sentenza, prima del rilascio dell'autorizzazione e della licenza.

Art. 7.

*(Informazioni).*

1. La Banca Nazionale Somala, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvede, per conto del Ministero dell'Industria e Commercio, al controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente De-

creto-Legge e delle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 32 e 33. Essa può richiedere a qualsiasi persona le informazioni relative a circostanze di fatto che, a suo giudizio, siano opportune a tal fine. Le persone interpellate dalla Banca Nazionale Somala sono tenute a fornire le informazioni richieste e ad esibire per il controllo libri, conti ed altri documenti in loro possesso.

2. Anche agli effetti del precedente comma, resta fermo il disposto degli artt. 29, della Legge istitutiva della Banca Nazionale Somala e 20, della Legge bancaria, circa l'obbligo del segreto d'ufficio.

3. Il Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvede all'accertamento e alla repressione dei reati previsti nel presente Decreto-Legge.

#### Art. 8.

##### *(Competenze e diritti).*

Il Ministero dell'Industria e Commercio e la Banca Nazionale Somala possono riscuotere competenze e diritti, i cui ammontari sono determinati d'intesa col Ministero delle Finanze, per l'istruttoria delle domande di licenza, al fine di coprire le spese relative al controllo delle operazioni economiche con l'estero.

## TITOLO II.

### MEZZI DI PAGAMENTO E ORO

#### Art. 9.

##### *(Operatori autorizzati in cambi).*

1. Le operazioni in mezzi di pagamento ed in crediti espressi in una valuta estera, e quelle in oro ed in monete di oro non riconosciute quali mezzi di pagamento, possono essere effettuate solo a mezzo della Banca Nazionale Somala o degli operatori autorizzati in cambi. La Banca Nazionale Somala può revocare, su preavviso, l'autorizzazione a tali operatori.

2. «Operatore autorizzato in cambi» è qualsiasi banca, o altra persona, attualmente autorizzata dalla Banca Nazionale Somala ad esercitare le funzioni di operatore in cambi relativamente all'oro ed alle valute estere.

Art. 10.

*(Corso dei cambi).*

1. La Banca Nazionale Somala determina, di volta in volta e con criterio impegnativo, i tassi ai quali i mezzi di pagamento espressi in una valuta estera e in oro possono essere negoziati contro mezzi di pagamento espressi in valuta nazionale.
2. I tassi di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
3. Agli effetti di questo Decreto-Legge, per «oro» si intende:
  - a) oro fino e lega aurea nella forma di verghe o di oggetti semilavorati;
  - b) monete d'oro che siano state ritirate dalla circolazione e che non abbiano corso legale in nessun Paese.

**TITOLO III.**

**PAGAMENTI**

Art. 11.

*(Pagamenti in Somalia).*

1. In conformità all'art. 13, è obbligatoria l'autorizzazione:
  - a) per effettuare qualsiasi pagamento, direttamente o a credito, in favore di un non-residente;
  - b) per effettuare qualsiasi pagamento, direttamente o a credito, in favore di un residente per conto di un non-residente;
  - c) per disporre di qualsiasi somma, a credito di un non-residente, diversa da quella dichiarata per un pagamento da parte del non-residente.
2. Agli effetti del presente Decreto-legge, si considera «residente»:
  - a) una persona fisica domiciliata o abitualmente residente nella Repubblica Somala,
  - b) una persona giuridica, o una società di persone, avente la sede principale o la direzione centrale nella Repubblica Somala,
  - c) il procuratore di un non-residente, purchè l'amministrazione di tale procuratore, o qualunque suo ufficio amministrativo, abbia sede nella Repubblica Somala.
3. Agli effetti di questo Decreto-Legge, si considera «non-residente»:
  - a) una persona fisica domiciliata o abitualmente residente all'estero,

- b) una persona giuridica, o una società di persone, avente la sede principale o la direzione centrale all'estero,
- c) il procuratore di un residente, purchè l'amministrazione di tale procuratore, o qualunque suo ufficio amministrativo, abbia sede all'estero.

Art. 12.

*(Pagamenti sull'estero).*

In conformità all'art. 13, è obbligatoria l'autorizzazione:

- a) per effettuare qualsiasi pagamento sull'estero, direttamente o a credito, in favore di un non-residente,
- b) per disporre sull'estero di qualsiasi somma a credito di un non-residente.

Art. 13.

*(Autorizzazione ad effettuare i pagamenti).*

1. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione — in merci, servizi o capitali — per la quale non è richiesta licenza, può essere autorizzata ad effettuare un pagamento, o a disporre una somma a credito, relativamente a tale operazione, purchè esibisca la documentazione probatoria relativa all'operazione, e purchè, inoltre, la Banca Nazionale Somala, o un Agente nominato ai sensi del quarto comma del presente articolo, dia il proprio benestare circa la legittimità dell'operazione.

2. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione — in merci, servizi o capitali — per la quale è richiesta licenza, e che l'abbia ottenuta, può essere autorizzata ad effettuare un pagamento, o a disporre una somma a credito relativamente a tale operazione, purchè esibisca la documentazione probatoria relativa all'operazione alla Banca Nazionale Somala, o ad un Agente nominato ai sensi del quarto comma.

3. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione — in merci, servizi o capitali — per la quale è richiesta licenza, peraltro non ancora ottenuta, non può essere autorizzata in anticipo ad effettuare un pagamento, o a disporre una somma a credito, relativamente a detta operazione.

4. La Banca Nazionale Somala è autorizzata a nominare Agenti, tra gli operatori autorizzati in cambi, per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni relative ad un pagamento o alla disposizione di una somma a credito.

Art. 14.

*(Esportazione di mezzi di pagamento e di oro).*

I mezzi di pagamento e l'oro possono essere inviati o trasferiti all'estero solo su autorizzazione della Banca Nazionale Somala, o di qualsiasi Agente nominato ai sensi del quarto comma dell'articolo 13. Tale norma si applica anche agli articoli fabbricati interamente o parzialmente in oro, e che normalmente non siano in oro.

Art. 15.

*(Cessione di oro e di attività sull'estero).*

1. Qualsiasi residente, che non sia un operatore autorizzato in cambi, deve dichiarare, nei limiti di tempo stabiliti dal regolamento, il possesso delle seguenti attività per l'offerta e la vendita alla Banca Nazionale Somala, o ad un operatore autorizzato in cambi:

- a) oro;
- b) mezzi di pagamento espressi in una valuta estera;
- c) crediti verso non-residenti;
- d) titoli esteri, qui intesi come: titoli azionari, titoli di credito, obbligazioni, cedole e certificati per la riscossione dei dividendi.

2. Il Ministero dell'Industria e Commercio, sentito il parere della Banca Nazionale Somala, è autorizzato a limitare, con proprio decreto, l'obbligo della dichiarazione e della cessione, o di estenderlo ad attività diverse da quelle elencate al precedente comma.

3. Le attività dichiarate e offerte per la vendita, ai sensi del primo comma, possono essere acquistate dalla Banca Nazionale Somala, o da un operatore autorizzato in cambi, alle condizioni delle consuetudini commerciali e secondo i tassi o i prezzi pubblicati. Se un tasso od un prezzo non è stato ancora pubblicato, il cessionario deve rilasciare ricevuta, ed il regolamento è effettuato dopo la pubblicazione del tasso o del prezzo. Sono consentiti pagamenti anticipati a valere sulle attività cedute.

4. Quanto dispone il comma primo non si applica, se le attività sono ricevute da un operatore autorizzato in cambi.

5. I requisiti relativi agli obblighi di dichiarazione e cessione da parte degli operatori autorizzati in cambi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 16.

*(Pagamenti in valuta convertibile).*

1. Qualsiasi persona che in Somalia sia stata autorizzata ad effettuare un pagamento direttamente od a credito di un non-residente, o a



disporre una somma a credito di un non-residente sia in Somalia che all'estero, può effettuare il pagamento in scellini somali o in qualsiasi valuta convertibile.

2. Qualsiasi persona in Somalia vanti un credito verso un non-residente può ricevere in pagamento, per l'estinzione di tale credito, scellini somali o qualsiasi valuta convertibile.

3. «Valuta convertibile» è qualsiasi valuta che sia liberamente negoziabile e trasferibile sul mercato internazionale delle valute, con margini di copertura del tasso di cambio conformi alle norme dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

4. La Banca Nazionale Somala, in consultazione con il Fondo Monetario Internazionale, deve, di volta in volta, e con criterio impegnativo, determinare e pubblicare una lista delle valute convertibili.

#### Art. 17.

##### *(Recupero di crediti).*

1. Il residente che abbia un credito — in valuta estera o in scellini somali — verso un non-residente non può, salvo espressa autorizzazione conferitagli dalla Banca Nazionale Somala, astenersi dall'incassare la somma dovutagli, o compiere qualsiasi altro atto che possa causare ritardo o mancato incasso, in tutto o in parte, in suo favore.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti, la norma di cui al precedente comma non impone alcun obbligo, in relazione ai crediti derivanti da commercio o da altri affari, di provvedere al pagamento in tempo anteriore a quello stabilito dalle consuetudini in commercio, e nel ramo della attività in questione.

### TITOLO IV

## OPERAZIONI IN MERCI E SERVIZI

#### Art. 18.

##### *(Restrizioni generali).*

Fermo il disposto dell'art. 2, secondo comma, del presente Decreto-Legge, le importazioni, le esportazioni, e i negozi giuridici connessi o preparatori delle stesse, possono, con Decreto del Presidente della Repubblica, essere vietati o limitati:

- a) nel quadro della cooperazione internazionale destinata ad assicurare l'applicazione di un controllo comune sull'esportazione dei prodotti primari;

- b) con riferimento ai seguenti articoli:
- ( i ) armi, munizioni ed equipaggiamenti militari;
  - ( ii ) oggetti che possono essere usati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari;
  - ( iii ) diagrammi di costruzione ed altri documenti per la produzione degli oggetti menzionati alle lettere ( I ) e ( II );
  - ( iv ) narcotici, stupefacenti o ogni altro materiale dannoso alla salute;
  - ( v ) libri, pubblicazioni o ogni altro materiale di carattere offensivo per la religione, i principi morali, o i precetti della Costituzione democratica della Repubblica Somala.

Art. 19.

*(Esportazione di merci).*

Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del presente Decreto-Legge, l'esportazione di merci può essere limitata, o vietata, con Decreto del Presidente della Repubblica:

- a) allo scopo di prevenire o contrastare una situazione di pericolo per le necessità vitali della Repubblica Somala, con particolare riguardo ai generi alimentari e ad altri prodotti agricoli nazionali;
- b) allo scopo di prevenire o di contrastare flessioni nelle esportazioni a causa della consegna, all'estero, di prodotti di qualità inferiore. I requisiti minimi per la qualità dei prodotti possono essere stabiliti dai regolamenti.

Art. 20.

*(Importazione di merci).*

1 L'importazione di merci è permessa senza licenza, eccetto per le merci specificate da apposita lista di importazioni. Tale lista di importazioni è emanata con Decreto del Presidente della Repubblica, e può essere emendata nelle stesse forme.

2. Può essere stabilito, con regolamento, che merci per la cui importazione si richiede licenza, possono essere importate senza licenza:

- a) se le merci non sono destinate a libera o definitiva circolazione nella Repubblica Somala;
- b) se dalla limitazione degli ammontari o del prezzo delle merci è esclusa la possibilità di danno agli interessati che devono essere protetti ai sensi del secondo comma dell'articolo 2.

I sottoparagrafi a) e b) vengono applicati, in particolare, alle importazioni connesse a viaggi, agli oggetti per uso personale non professionale e all'importazione degli effetti degli immigrati e alle proprietà ereditate.

Art. 21.

*(Commercio di transito ed altri commerci speciali).*

1. Gli obblighi da osservarsi in connessione al commercio di transito ed agli altri commerci speciali sono stabiliti nei modi previsti negli artt. 32 e 33 del presente Decreto-Legge.

2. Agli effetti del presente Decreto-Legge, è «commercio di transito» il trasporto di oggetti da Paesi stranieri attraverso il territorio della Repubblica Somala, senza che tali oggetti entrino in libera circolazione nel territorio della Repubblica.

Art. 22.

*(Servizi).*

Le operazioni in servizi di residenti nella Repubblica Somala con, o per conto, di non-residenti, nonché le operazioni in servizi di non-residenti con, o per conto, di residenti nella Repubblica Somala, sono permesse senza licenza, ad eccezione di quelle operazioni in servizi specificate nella lista delle operazioni in servizi, che sarà stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica. Tale lista può essere emendata nelle stesse forme.

Art. 23.

*(Reimportazioni e riesportazioni).*

1. In caso di esportazione di merci per le quali sia prevista la reimportazione, dopo lavorazione o trasformazione all'estero, il Ministero dell'Industria e Commercio può concedere, qualora l'importazione di tali merci sia soggetta a licenza, una anticipata esenzione degli obblighi relativi a tale licenza, in considerazione alla natura delle merci da lavorare o da trasformare.

2. In caso di importazione di merci per le quali sia prevista la riesportazione dopo lavorazione o trasformazione in Somalia, il Ministero dell'Industria e Commercio può concedere, qualora l'importazione di tali merci sia soggetta a licenza, una anticipata esenzione degli obblighi relativi a tale licenza, in considerazione alla natura delle merci da lavorare o da trasformare.

TITOLO V.

OPERAZIONI IN CAPITALI

Art. 24.

*(Esportazione di capitali).*

Con Decreto del Presidente della Repubblica, le operazioni tra residenti e non-residenti possono essere limitate, o vietate, se hanno per oggetto:

- a) l'acquisto, contro pagamento, di immobili o di diritti reali su tali immobili, in Paesi stranieri;
- b) l'acquisto, contro pagamento, da parte di residenti, di titoli esteri e di effetti emessi o accettati da un non-residente;
- c) il possesso, da parte di residenti, di conti presso banche, o altri istituti finanziari, all'estero;
- d) la concessione di prestiti e di altre forme di credito e la concessione di dilazione nei pagamenti a non-residenti;
- e) l'acquisto, contro pagamento, di imprese, che abbiano la sede principale all'estero, o la partecipazione finanziaria nelle stesse.
- f) movimenti di capitale a carattere personale.

Art. 25.

*(Importazione di capitali).*

Con Decreto del Presidente della Repubblica, le operazioni tra residenti e non-residenti possono essere limitate, o vietate, se hanno per oggetto:

- a) l'acquisto, contro pagamento, da parte di non-residenti di immobili nella Repubblica Somala, e di diritti reali su tali immobili;
- b) l'acquisto, da parte di non-residenti, di imprese aventi la propria sede principale nella Repubblica Somala, e la partecipazione in tali imprese;
- c) l'istituzione di imprese con sede principale nella Repubblica Somala, da parte di non residenti, o l'istituzione di tali imprese con partecipazione di non residenti

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

*(Operazioni senza autorizzazione o licenza).*

1. Chiunque, violando dolosamente le disposizioni del presente Decreto-Legge o le norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 32 e 33 in materia di licenze:

- a) esegue operazioni economiche senza essere fornito di licenza, quando essa è obbligatoria;
- b) o manca di osservare le scadenze, le condizioni, le clausole ed altre misure imposte dalla licenza;
- c) o adopera una licenza per uno scopo diverso da quello per cui è stata concessa;
- d) o trasferisce abusivamente una licenza.

è punito con la reclusione fino a tre anni, o con la multa fino a dieci volte il valore dell'operazione; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente

2. Chiunque commette dolosamente uno dei fatti previsti nel precedente comma in violazione delle norme relative ad autorizzazioni diverse dalla licenza, è soggetto alle stesse pene.

3. Se i fatti di cui ai precedenti commi son commessi colposamente, la pena è della reclusione fino a un anno, o della multa fino a cinque volte il valore dell'operazione; e, nei casi di maggiore gravità, della reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 27.

*(Violazione del segreto d'ufficio).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel compimento delle operazioni di cui all'art. 7 del presente Decreto-Legge, viola il segreto d'ufficio, è punito, a richiesta della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 10.000; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 28.

*(Tassi non autorizzati).*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, negozia con mezzi di pagamento in valuta estera od aurea contro mezzi di pagamento in valuta nazionale ad un tasso di cambio diverso da quello fissato e reso noto dalla Banca Nazionale Somala, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 10.000; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 29.

*(Violazione dell'obbligo di cessione e recupero di crediti).*

1. Chiunque dolosamente si rende inadempiente agli obblighi stabiliti nell'art. 15, primo comma e nell'art. 17 primo comma del presente Decreto-Legge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a dieci volte il valore della somma in questione; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.

2. Se il fatto di cui al precedente comma è commesso colposamente, la pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a cinque volte il valore dell'operazione.

Art. 30.

*(Atti per conto terzi).*

Le sanzioni penali di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente Decreto-Legge sono applicabili a chiunque, agendo quale organo di una persona giuridica o quale rappresentante di altra persona, commetta uno dei fatti ivi previsti.

Art. 31.

*(Persone giuridiche).*

La persona giuridica il cui rappresentante, dirigente ed impiegato, nell'esercizio delle proprie funzioni, si è reso colpevole di uno dei reati previsti negli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente Decreto-Legge, è civilmente coobbligata al pagamento delle pene pecunarie e degli eventuali danni, salvo successiva rivalsa nei confronti del responsabile.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

*(Norme integrative).*

Il Governo è autorizzato ad emanare mediante Decreti legislativi, entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto-Legge, norme integrative, di coordinamento e di attuazione.

Art. 33.

*(Norme regolamentari).*

Il Ministro per l'Industria e Commercio, sentita la Banca Nazionale del Lavoro ed altre eventuali Amministrazioni interessate, può emanare regolamenti esecutivi.

Art. 34.

*(Norme abrogate).*

Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

- a) le Ordinanze n. 26 del 1950 e n. 17 del 1952 sull'Ordinamento del controllo valutario;
- b) il Decreto-Legge 21 aprile 1956 n. 2, convertito nella Legge 8 dicembre 1956, n. 15 sull'Ordinamento degli scambi con l'estero e del regime valutario;
- c) ogni altra norma contraria e incompatibile con le disposizioni del presente Decreto-Legge.

Art. 35.

*(Entrata in vigore).*

Il presente Decreto-legge entra in vigore il 30 aprile 1964.

Mogadiscio, li 2 marzo 1964.

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro per l'Industria e Commercio*

HAGI IBRAHIM OSMAN

Aden Abdulla Osman